



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 settembre 2008 (22.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0020 (COD)**

**9815/08
ADD 1**

**STATIS 69
SAN 102
SOC 307
CODEC 638**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle **statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro**
- *Progetto di motivazione del Consiglio*

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 febbraio 2007 la Commissione ha adottato la sua proposta¹ di nuovo regolamento relativo alle statistiche comunitarie della sanità pubblica e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, basata sull'articolo 285, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
2. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere² in prima lettura il 13 novembre 2007.
3. Successivamente il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere il 5 settembre 2007³ e il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il suo il 25 ottobre 2007.⁴
4. Il Consiglio ha definito la sua posizione comune il 2008 conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

1. La proposta di regolamento mira a stabilire il quadro per la produzione sistematica di statistiche comunitarie in due settori:
 - i) la sanità pubblica,
 - ii) la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

¹ GU C 138 del 22.6.2007, pag. 9.

² Parere del Parlamento europeo del 13 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

³ GU C 295 del 7.12.2007, pag. 1.

⁴ GU C 44 del 16.2.2008, pag. 103.

2. Tale produzione dovrebbe assumere la forma di un insieme di dati armonizzati e comuni e sarebbe realizzata dal sistema statistico europeo (ossia da Eurostat insieme agli istituti nazionali di statistica e da tutte le altre autorità nazionali responsabili della fornitura di statistiche ufficiali in questi settori).
3. Il progetto di regolamento riguarda soltanto le attività statistiche svolte ai sensi dell'articolo 285 del trattato. Il suo obiettivo non è l'evoluzione delle politiche nei due settori sopracitati, che rientrano rispettivamente negli articoli 152 e 137 del trattato.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

a) Elementi generali

1. All'atto della votazione svoltasi nella plenaria del 13 novembre 2007, il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura dodici emendamenti. La posizione comune del Consiglio ne inserisce dieci integralmente e uno in parte. Riprende in particolare le modifiche apportate alla proposta iniziale della Commissione e volte a rafforzare le dimensioni di genere e di età per quanto riguarda le suddivisioni per poter disporre di informazioni concernenti eventuali disparità tra generi e gruppi d'età in materia di sanità e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. In essa non si tiene conto di un solo emendamento (emendamento 8), riguardante l'inclusione del monitoraggio delle malattie la cui incidenza è in aumento o in diminuzione nell'elenco dei temi contemplati poiché il Consiglio ritiene, come la Commissione, che la diversa incidenza di una malattia sia per definizione un elemento importante dell'analisi e della divulgazione dei dati sulla morbilità e che tale tema non possa essere trattato separatamente.

3. La posizione comune contiene anche un certo numero di modifiche di merito diverse da quelle previste nel parere formulato dal Parlamento europeo in prima lettura. Sono state inoltre apportate modifiche di carattere redazionale per precisare il testo o garantire la coerenza globale del regolamento.
4. La Commissione ha accettato la posizione comune definita dal Consiglio.

b) Emendamenti del Parlamento europeo

1. Il Consiglio ha inserito nella posizione comune gli undici emendamenti seguenti.

Considerando

Gli emendamenti 1 (nella sua interezza) e 2 (ultima parte) che riguardano l'inclusione della dimensione di genere e d'età nelle variabili di suddivisione nei due settori del regolamento, ossia la sanità pubblica e la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, sono stati aggiunti per poter disporre d'informazioni sulle eventuali disparità tra generi e gruppi d'età in questi due settori.

L'emendamento 3 (nella sua interezza) è stato accettato per aiutare gli Stati membri a rafforzare le loro capacità al fine di creare nuovi strumenti in materia di raccolta di dati statistici mediante mezzi finanziari supplementari e complementari forniti nel quadro dei programmi comunitari nei due settori del regolamento.

Articoli

L'emendamento 4 (nella sua interezza) è ripreso nella posizione comune per prevedere le condizioni e le norme che disciplinano la produzione delle statistiche comunitarie.

Gli emendamenti 5 (integralmente) e 6 (integralmente) sono introdotti per sottolineare l'importanza della raccolta dei dati a sostegno delle strategie nazionali volte a garantire l'accesso universale ai servizi della sanità pubblica negli Stati membri.

L'emendamento 7 (nel merito - in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1) sul coordinamento delle attività statistiche comunitarie con quelle di altre organizzazioni internazionali è preso in considerazione per limitare gli oneri degli Stati membri. Il Consiglio ha adottato un approccio più generale senza menzionare l'elenco di tutte le organizzazioni internazionali o europee attive nei settori contemplati dal regolamento. Il riferimento alle fonti dei dati comunitari esistenti si trova all'articolo 9.

Allegati

Gli emendamenti 11 (integralmente) e 12 (integralmente) sono aggiunti per includere quali temi contemplati dal settore "Stato di salute e determinanti della salute" (allegato I), la protezione contro eventuali pandemie e malattie infettive e i danni derivanti dall'alcool e dall'uso di droghe.

L'emendamento 9 (integralmente) sul campo d'applicazione del settore "Malattie professionali e altri problemi di salute e malattie collegati con il lavoro" (allegato V) è preso in considerazione in modo che siano contemplati le malattie e i problemi di salute fisici e psicosociali causati, aggravati o concausati dalle condizioni di lavoro.

L'emendamento 10 (integralmente) è adottato per includere il genere, l'età e lo status occupazionale della persona nonché le dimensioni e l'attività economica dell'impresa nei temi contemplati dall'allegato V.

c) Altre modifiche apportate dal Consiglio

Le altre importanti modifiche apportate dalla posizione comune riguardano:

- un nuovo considerando 16 sul pieno rispetto della competenza nazionale in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- l'articolo 5 che è stato diviso in due articoli (5 e 6) per definire meglio le diverse fasi dello sviluppo metodologico, gli studi pilota e le analisi costo-efficacia;
- l'introduzione di un riferimento al regolamento (CE) n. 1588/90 nell'articolo 3 per rafforzare la protezione della trasmissione di dati riservati tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria;
- l'introduzione di un riferimento al regolamento (CE) n. 45/2001 nell'articolo 7 per stabilire chiaramente gli obblighi della Commissione (Eurostat) per quanto riguarda le persone e la protezione delle informazioni statistiche di carattere personale;
- l'articolo 8 che include ora la valutazione della qualità dei dati da trasmettere;
- gli allegati che sono più specifici per quanto concerne la periodicità e i termini di trasmissione dei dati nonché i temi contemplati.

IV. CONCLUSIONE

1. Il Consiglio ritiene che la sua posizione comune costituisca una risposta equilibrata e realistica a un certo numero di preoccupazioni espresse dagli Stati membri in merito alla proposta della Commissione, che, nello stesso tempo, tiene ampiamente conto del parere del Parlamento europeo.
2. Il Consiglio attende con interesse che l'accordo con il Parlamento europeo su questa posizione comune possa essere quanto prima confermato per consentire una rapida adozione del regolamento.
